



**APPALTO SPECIFICO PER FORNITURA DI GAS NATURALE 15 PER LE AZIENDE  
SANITARIE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A SEGUITO DI ISTITUZIONE DI  
SDA ENERGIA ELETTRICA VERDE E GAS NATURALE**

**PROGETTO TECNICO**

## INDICE

1.. Premessa .....	2
2.. Oggetto .....	2
3.. Soggetti aderenti.....	2
4.. Calcolo delle basi d'asta.....	3
5.. Criterio di aggiudicazione .....	3
6.. Offerta economica .....	3
7.. Prezzi di fornitura.....	4
8.. Durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura .....	5
9.. Calcolo del costo del DUVRI.....	5

## 1. Premessa

La presente procedura ha ad oggetto la fornitura di gas naturale per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna, mediante la stipula di una Convenzione quadro ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

L'iniziativa rappresenta la 15esima edizione dell'Agenzia.

L'Agenzia, per espletare le procedure volte all'acquisizione delle utilities (gas naturale ed energia elettrica) ha istituito nel 2017 un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA).

Ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, la procedura sarà interamente gestita con sistemi telematici.

Per l'espletamento della procedura, l'Agenzia invierà una comunicazione d'invito a presentare offerta per l'Appalto specifico in oggetto a tutti gli operatori economici che hanno conseguito l'ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione Energia Elettrica verde e gas naturale.

Gli Operatori economici non coinvolti né abilitati, nello specifico, alla fornitura di gas naturale ignoreranno l'invito.

Sono parte integrante del presente progetto tecnico tutti documenti di gara che regolano l'esecuzione della fornitura, tra i quali il Capitolato tecnico e lo Schema di Convenzione quadro.

## 2. Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale presso i PdR delle Aziende sanitarie della Regione con impianti di cogenerazione di seguito indicate:

- Azienda Ospedaliera di Modena - 2 PdR - 12.262.228 m<sup>3</sup>/anno
- Istituto Ortopedico Rizzoli - 1 PdR - 760.032 m<sup>3</sup>/anno
- Asl Romagna - 5 PdR - 4.213.011 m<sup>3</sup>/anno
- Asl Bologna - 1 PdR - 80.000 m<sup>3</sup>/anno
- Asl Piacenza - 1 PdR - 1.410.000 m<sup>3</sup>/anno
- Totale: 10 PdR - 18.725.271 m<sup>3</sup>/anno

Tutte le forniture di gas sono caratterizzate dalla non interrompibilità della fornitura stessa.

L'esatta indicazione dei PdR e i relativi consumi saranno comunicati dalle Aziende Sanitarie al Fornitore al momento della emissione degli Ordinativi di Fornitura.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché prevede la fornitura di un'unica tipologia di prodotto in quantità tali da poter essere approvvigionata da ciascun Fornitore abilitato al Sistema Dinamico di Acquisizione per la categoria merceologica "Gas naturale".

## 3. Soggetti aderenti

La presente iniziativa è rivolta alle Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna con impianti di cogenerazione.

#### 4. Calcolo delle basi d'asta

Le basi d'asta unitarie sono state formulate utilizzando le seguenti metodologie:

- Analisi quotazioni forward al PSV (Punto di Scambio Virtuale) rispetto ai prezzi della precedente edizione di gara;
- Metodo di pricing seguito dai fornitori;
- Indagine di mercato;
- Quotazioni di Consip.

Il valore complessivo dell'appalto è pari a **euro 5.619.000,00** IVA esclusa.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

#### 5. Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del Codice, trattandosi di fornitura avente caratteristiche standardizzate e oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambienti (ARERA).

Il Valore complessivo dell'Offerta di ciascun concorrente sarà determinato come di seguito indicato:

$$V_{\text{off}} = Q \cdot CV$$

Dove

- $V_{\text{off}}$  è il valore complessivo offerto sulla cui base verrà formulata la graduatoria;
- $Q$  è la quantità presunta di  $\text{Sm}^3$ ;
- $CV$  è il prezzo unitario offerto per  $\text{Sm}^3$  per la fornitura di gas naturale;

#### 6. Offerta economica

L'offerta economica deve contenere il prezzo unitario  $CV$  offerto per  $\text{Sm}^3$ , al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per la fornitura di gas naturale.

Verranno prese in considerazione fino a 5 (cinque) cifre decimali.

Si precisa che:

- I prezzi unitari offerti non potranno essere pari a 0 (zero);
- Il valore complessivo offerto è calcolato automaticamente dal SATER.

L'offerta economica, da compilare sul SATER, si configura pertanto come di seguito riportato:

Voce	Descrizione voce	Quantità (in Sm <sup>3</sup> )	Prezzo offerto	Quantità x Prezzo offerto
1	Gas naturale per impianti di cogenerazione	18.730.000	(valore da inserire)	(valore calcolato automaticamente dal Sistema)
<b>Valore complessivo offerto</b>				(valore calcolato automaticamente dal Sistema)

## 7. Prezzi di fornitura

Il prezzo sarà fisso e monomio. Le Aziende Sanitarie, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo prelevato, il prezzo risultante dalla seguente formula:

$$P = CV$$

La Componente CV rimarrà, pertanto, fissa per tutta la durata dell'Ordinativo di fornitura.

La Componente CV sarà adeguata mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

$$CV \text{ da applicare} = CV: 38,52 \text{ MJ/m}^3 \times \text{PCS comunicato dal trasportatore/distributore}$$

La Componente CV sarà applicata ai volumi prelevati, trasformati in Sm<sup>3</sup> tramite l'impiego del coefficiente C stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i..

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- la componente tariffaria  $\phi$  a copertura degli squilibri di perequazione dei ricavi relativi al corrispettivo di capacità CRr;
- il corrispettivo unitario  $CV^{FG}$  a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della Deliberazione 92/08;
- il corrispettivo unitario  $CRV^I$  a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas di cui alla Deliberazione 277/07 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas;
- il corrispettivo  $CRV^{OS}$  di cui al comma 23.1, lettera c) della RTTG e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, volto ad assicurare la parziale copertura dei costi riconosciuti per tale servizio anche in caso di una sua valorizzazione al di sotto del ricavo tariffario ammissibile nonché del conguaglio dei costi di ripristino;
- il corrispettivo unitario variabile  $CRV^{BL}$  di cui al punto 10 della Deliberazione ARG/gas 155/11 e alle variazioni intercorse con la Delibera 19 febbraio 2015 60/2015/R/gas, a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas;

- la componente tariffaria SD, di segno negativo, finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- il corrispettivo CRV<sup>ST</sup> di cui alla Delibera 23 novembre 2017 782/2017/R/gas destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla nuova disciplina del settlement gas, da applicare al volume prelevato nei punti di riconsegna.

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS<sub>T</sub> a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui alla Delibera 30 giugno 2010 ARG/com 93/10;
- la componente tariffaria RE<sub>T</sub> a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale nonché degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 22 e all'articolo 32 del decreto legislativo 28/1;
- la componente tariffaria UG3<sub>T</sub> a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell'articolo 3 della Deliberazione 363/2012/R/gas;

Rimangono totalmente a carico delle Aziende sanitarie i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l'eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

## **8. Durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura**

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è determinata come segue:

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione al **30 settembre 2019**. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2019**.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione quadro medesima.

## **9. Calcolo del costo del DUVRI**

La presente procedura ha ad oggetto mere forniture pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'art. 26, comma 3, del decreto sopra

citato. Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.